

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27413 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udienza: 07/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Chinaglia Giordano nato a Frassinelle Polesine il 02/04/1951

avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Brescia

Udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, per quanto qui di interesse, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo che, , all'esito di giudizio ordinario: 1) aveva ritenuto l'attuale ricorrente responsabile della bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a) e della bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo b), in relazione al fallimento della società "EUROCOATINGS S.r.l." fallita in data 16.04.2014, limitatamente ai fatti relativi al rispettivo periodo di amministrazione di diritto ovvero sino al 14.11.2013; 2) aveva escluso la recidiva e riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante dei più fatti di bancarotta; 3) aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione, con inabilitazione ed interdizione accessorie ex art. 216 ult. comma I. fall. per la durata della pena nonché interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

2. Giordano Chinaglia, mediante il ministero dell'avv. Graziella Vittoria Simonati, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe articolando due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A). Premette che la condanna al riguardo era circoscritta alle distrazioni avvenute sotto la gestione del ricorrente, risultando quindi limitata alle operazioni relative a: 1) somma di euro 7.832,11, quale saldo cassa; 2) massima parte dei beni forniti dalla "JOTA S.R.L." (che, nel loro totale complessivo, ammontavano ad euro 95.492,06; 3) somma di euro 1.684,08, corrisposta dalla "INTO-SYSTEM S.R.L."; 4) somma di euro 4.109,80, pagata dal cliente Angelo Locatelli a mani di Massimiliano Guarini, agente della società fallita. Deduce che: a) la sentenza impugnata aveva tratto sul tema conseguenze incoerenti dalle deposizioni dei vari testi in ordine alla sparizione delle merci nel periodo di gestione del ricorrente, la cui lettura corretta doveva portare a concludere che i fatti contestati si erano consumati dopo il 5/11/2013, data a partire dalla quale il Chinaglia non si era più recato presso il magazzino; b) la conclusione assunta contrastava con quanto accertato in ordine al fatto che il coimputato Ciacciola aveva ricevuto pagamenti per euro 68.063,28 per merce venduta durante la sua gestione; c) la sentenza nemmeno aveva tenuto conto del fatto che l'importo di euro 95.492,06 includeva merce consegnata nel tempo e che era stata già in parte via via venduta; d) le restanti somme imputate ammontavano al modesto importo di euro 13.625,99 che poteva discendere da errori contabili; e) le cause del dissesto erano costituite da fattori esterni.

2.2. Con il secondo motivo deduce la inosservanza di norma penale in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 217, comma 2, r.o. 16 marzo 1942, n. 267 in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta documentale ed all'omessa riqualificazione come bancarotta semplice, con conseguente dichiarazione di prescrizione. Argomenta che: a) il curatore aveva rinvenuto il libro giornale, non bollato, numerato ed aggiornato con tutte le movimentazioni contabili sino all'esercizio 2012, i libri iva acquisti e vendite, regolarmente tenuti fino alla liquidazione, risalente al dicembre 2013, il libro soci vidimato il 20/02/2008 e il libro cespiti ammortizzabili aggiornato soltanto al 31.12.2011; non aveva invece rinvenuto, come già si è detto, il libro inventari e il libro assemblee dei soci; b) pur essendo il libro cespiti ammortizzabili aggiornato soltanto al 31.12.2011 e pur non essendosi rinvenuto il libro inventari, durante l'amministrazione del Chinaglia le

altre scritture contabili erano state regolarmente tenute; c) i bilanci depositati erano attendibili; d) la stessa Corte distrettuale aveva limitato agli anni 2013 e 2014 la "tenuta incompleta ed inattendibile della contabilità"; e) lo stesso Tribunale aveva escluso che fosse dimostrato un ruolo di amministratore di fatto in capo al ricorrente nel periodo di gestione del Ciacciola; f) le lacune contabili non avevano precluso al curatore la ricostruzione del patrimonio e della movimentazione degli affari della società; g) non era comunque stato dimostrato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie in rilievo, al riguardo non risultando dati sintomatici e manifestandosi apparente la motivazione resa dalla sentenza impugnata.

4. Il PG ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Secondo la specifica censura, la Corte sarebbe incorsa in contraddizioni ed illogicità laddove aveva riferito la distrazione dei beni della Jota al ricorrente quando, oltre a non valorizzare le indicazioni delle testimonianze del Guerini e della Borra che erano rispettivamente compatibili con e indicative della presenza dei beni al passaggio di gestione, aveva tratto inferenze improprie dalle dichiarazioni dello Jovanovich e non aveva considerato che il Ciacciola aveva ricevuto pagamenti per euro 68.063,28 per merce venduta durante la sua gestione. Per altro verso, il restante importo, assommante ad euro 13.625,99, poteva discendere da errori contabili. Le cause del dissesto erano costituite da fattori esterni.

2.2. La censura, peraltro, in parte pretende di prospettare una sorta di travisamento della prova, attribuendo alle dichiarazioni dei testi significati differenti da quelli assegnati dalla lettura della sentenza impugnata, prospettazione peraltro operata in modo non conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. ed al principio di autosufficienza in quanto sono riprodotti ed allegati soltanto brani estrapolati delle richiamate deposizioni. Dall'altro attribuisce alla valutazione della Corte territoriale incoerenze e contraddizioni non ravvisabili, in sostanza proponendo una lettura alternativa delle risultanze ritenuta più plausibile in termini che non sono però consentiti nel giudizio di legittimità.

2.2.1. Nel complesso, la sentenza impugnata, sotto un primo profilo, mentre correttamente ha posto in evidenza il carattere perplesso ed incompiuto della indicazione della teste Borra in ordine alla presenza di beni della Jota nella disponibilità della fallita al momento del passaggio di gestione, ha valorizzato il carattere neutro dell'esame del teste Guerin in modo coerente al fatto che questi ha affermato la presenza di quantitativi indeterminati di merce in un periodo finale della gestione del ricorrente.

Ha, comunque, attribuito la sparizione alla gestione del ricorrente sulla scorta di due principali elementi. Da un lato, la deposizione dello Jovanovich che, secondo lettura che non è qui sindacabile, ha riferito che negli ultimi periodi il magazzino era pressoché vuoto. Risultanza da leggere unitamente a quella della sentenza di primo grado che indica come Jovanovich avesse "riferito che nel 2013 in magazzino c'era "pochissima roba"", con estensione del periodo in rilievo a tutto il 2013. Dall'altro, la dichiarazione dello stesso ricorrente il quale aveva riferito che il materiale e le merci di proprietà della EUROCOATING s.r.l. sarebbero state sottratte, peraltro in data non meglio precisata, in occasione di furto compiuto nel deposito dell'azienda, furto di cui tuttavia in maniera assai sospetta non era mai stata fatta denuncia all'autorità.

Sulla base del complesso degli elementi così passati in rassegna, appare tratta logicamente la conclusione secondo cui la distrazione della merce in oggetto era avvenuta nel periodo di gestione del Chinaglia, quando, oltretutto, lo stesso ha allegato che la sparizione delle merci era avvenuta nel suo periodo di gestione salvo attribuirle ad un furto nemmeno denunciato.

Ciò a prescindere dalla coerenza del dato con quanto risultante dalla sentenza del Tribunale secondo cui: a) il ricorrente aveva confidato al Plankensteiner l'intenzione di cedere alla figlia l'intero magazzino; b) la figlia del ricorrente aveva effettivamente aperto una società che ripeteva pressoché pedissequamente la denominazione della società fallita.

2.2.2. Quanto alla circostanza che la gestione di Ciacciola avesse ricevuto pagamenti per euro 68.063,28, la stessa è affermata assertivamente quando dagli atti emerge soltanto che gli importi ricevuti dal predetto ammontavano ad euro 49.220. Il che, in primo luogo, ridimensiona l'importo oggetto della prospettazione difensiva volto a ridurre in maniera corrispondente l'ammanto in rilievo. In secondo luogo, non include l'accertamento che tali introiti corrispondessero a merci vendute dallo stesso Ciacciola, potendo discendere da incassi che derivavano da precedenti cessioni e che il Chinaglia non aveva avuto modo di recuperare. Ciò a prescindere da quanto dichiarato dal Ciacciola – ma non confermato dagli accertamenti – sulla parziale consegna degli introiti al Chinaglia.

Vero è, comunque, che, a tutto concedere, la prospettazione vale a ridurre la portata dell'ammancio imputabile al ricorrente, non ad escluderlo.

2.2.3. E' poi irrilevante l'allegazione difensiva secondo cui il dissesto non sia dipeso dalle distrazioni in oggetto quando nemmeno il ricorso mette in dubbio che i fatti siano avvenuti quando il dissesto era in atto e, quindi, in zona di conclamato rischio penale ovvero con idonea ricorrenza di indici di fraudolenza.

2.3. Il motivo, pertanto, deve essere rigettato siccome infondato.

3. Infondato risulta anche il secondo motivo

3.1. Effettivamente è qui contestata la bancarotta documentale fraudolenta specifica che, contemplata dalla prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., si distingue da quella generale, descritta dalla seconda parte della medesima disposizione.

3.1.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell'accesso degli organi fallimentari al patrimonio informativo dell'impresa conservato nei libri e nelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è circoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata e giuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori alla conoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinato a soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale del debitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).

I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo delle rispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene così individuato.

3.1.2. Nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture che sono messi a disposizione degli organi fallimentari, l'offesa è integrata da contenuti e modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Coerentemente al rilievo che l'offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante un falso ideologico, il dolo richiesto è quello generico.

Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati

oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) » (Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, in motivazione).

3.1.3. Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizza la sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte o falsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori». Sulla base del comune profilo effettuale di impedire l'accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta al paradigma così in esame anche l'omessa tenuta delle scritture ove sorretta dal dolo specifico indicato.

E', appunto, assolutamente consolidato l'orientamento secondo cui «(i)n tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 - 01. Cfr. *ex multis*: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).

Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentale specifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell'omessa tenuta siffatto elemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarotta documentale semplice. E' stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al fine in esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n. 42546/2024, cit. in motivazione).

3.1.4. La distinzione così operata tra i due tipi, per cui la bancarotta generale si attua attraverso il falso ideologico in scritture tenute e quella specifica, invece, mediante varie forme di sottrazione della fonte informativa alla disponibilità degli organi fallimentari (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 - 01), guida anche la qualificazione di vicende particolari.

E' stato così chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 - 01, nella cui motivazione è stato efficacemente chiarito che «nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarotta generale").

3.2. In generale, come evidenziato, discende pacificamente dalla stessa confezione letterale dell'art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (che contempla il fatto dell'imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili »), l'affermazione che la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico di profitto o di danno (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179 - 01; da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.).

Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre che dell'elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattere consapevole e volontario delle stesse, anche di una specifica direzione della volontà (cfr. Sentenza n. 42546/2024, cit. in motivazione).

3.2.1. Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico così in rilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, che rappresenta semplicemente l'evento fenomenico, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Gli indici necessari devono, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. *ex multis* Sez. 5, Sentenza, 18/09/2025, n. 37723). Laddove, peraltro, siffatti elementi ulteriori possono ben consistere anche nell'incidenza contenutistica o temporale che la sparizione delle specifiche informazioni è destinata ad assumere sull'interesse del ceto creditorio così pregiudicato ovvero su quello dell'autore della sparizione.

Per converso, è appena il caso di rimarcare che, posto che il sintagma normativo in esame descrive il dolo specifico e non l'evento materiale del reato, per integrare la bancarotta fraudolenta documentale specifica non è richiesto un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, 06/02/2025, n. 17807).

3.2.2. Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmente suscettibile di prova indiretta.

È stato così affermato che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987).

Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'*animus nocendi* di recare pregiudizio ai creditori e dall'*animus lucrandi*, consistente nel procurare a sé o altri ingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente, può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell'amministratore ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n. 47762, n.m. in motivazione. Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 2228 del 04/11/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 283983 - 01). Nel medesimo senso possono apprezzarsi le complementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenuta

strumentalmente irregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l'avvenuto occultamento; b) correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informative e apertura della procedura fallimentare in cui le stesse erano destinate ad assumere funzione di tutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra le informazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili; d) evidenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, di Pietra, Rv. 284304, che si è soffermata ad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari). Indici, questi, la cui valenza probatoria deve essere vagliata nella loro idoneità in concreto a dimostrare il profilo teleologico dell'azione materiale incriminata.

3.3. Tanto premesso, nel caso in esame, l'elemento materiale del reato è stato contestato ed accertato in relazione a sottrazione e mancata tenuta delle scritture contabili nel senso di seguito precisato.

3.3.1. Non è in questione che alcuni libri non siano stati consegnati al curatore e che altri registrino carenza di continuità contabile. Il che, secondo quanto discende dai cenni generali sopra operati, riconduce il fatto oggettivo alla bancarotta documentale specifica in entrambe le componenti così delineate.

In particolare, si mostra corretta la conclusione che corrisponde a sottrazione la mancata consegna di libri la cui originaria tenuta è comprovata e incontrovertibile, nel complessivo quadro che registra una scelta di diffusa sommersione contabile.

3.3.2. L'affermazione secondo cui le carenze nemmeno avevano impedito la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari è, da un lato, smentita in concreto, dall'altra non direttamente rilevante.

In maniera dirimente, la allegazione è smentita dai fatti che indicano come si sia reso necessaria una articolata indagine per ricercare le sorti dei beni dell'impresa. Il che si pone in stretta correlazione con la sparizione in particolare del libro inventario e la risalente omissione del libro cespiti.

Sotto ulteriore profilo, discende da quanto premesso che l'impedimento della ricostruzione delle vicende patrimoniali e degli affari nemmeno entra nella tipicità oggettiva della bancarotta documentale specifica, essendo invece pertinente alla bancarotta documentale generale in cui definisce i profili di contenuto e di funzione delle modalità di tenuta delle scritture. La circostanza, piuttosto, ai presenti fini, può concorrere in via complementare ed indiretta a definire il contesto in cui si

misura la ricorrenza dell'elemento soggettivo della bancarotta specifica qui in rilievo.

3.3.3. Non è specificamente controverso né, comunque, revocabile in dubbio che le condotte siano imputabili *in parte qua* al ricorrente, secondo quanto motivato nelle sentenze di merito che hanno al riguardo evidenziato plurimi indici.

In particolare, le mancanze di aggiornamento risalgono al 2011 e, quindi, valgono a segnare in tale momento, nella gestione del Chinaglia, l'avvio delle condotte di opacizzazione contabile dell'impresa.

Nemmeno ha trovato compiuto riscontro che il Chinaglia abbia mai effettivamente consegnato i libri al Ciacciola suo successore. Ove pure non si voglia al riguardo riconoscere uno specifico onere dimostrativo in capo all'amministratore cessato (nei termini, invece, in qualche misura suggeriti da Sez. 5, Sentenza n. 55740 del 25/09/2017, Rv. 271839 - 01, secondo cui « In tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante»), appare corretta la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato la circostanza nel quadro in cui: a) proprio il ricorrente aveva avviato la pratica delle omissioni contabili; b) il passaggio di quote e carica amministrativa dal Chinaglia al Ciacciola era avvenuto quando la EUROCOATINGS srl si trovava «ben oltre il dissesto»; c) il ricorrente, secondo quanto accertato, si era reso autore di specifiche distrazioni di risorse societarie.

3.4. Quanto più direttamente al dolo specifico, come già evidenziato, la sua ricorrenza si può trarre da elementi sintomatici, in particolare con riguardo alla capacità delle conseguenze contabili di recare pregiudizio alla massa e vantaggio all'autore dei fatti o ad altri soggetti individuati.

3.4.1. Al riguardo la sentenza impugnata, in osservanza dei principi enunciati e con idonea motivazione, ha affermato che l'assunto difensivo in ordine alla carenza di intenti fraudolenti nel ricorrente è infondato «laddove la irregolare tenuta del libro cespiti, aggiornato solo fino al 2011, e il mancato riscontro della solo ventilata consegna del libro inventari, non rinvenuto dal curatore, si sposa con una tenuta incompleta ed inattendibile della contabilità per l'anno 2013 e per l'anno 2014, di fatto precludendo al curatore la precisa ricostruzione del patrimonio e della movimentazione degli affari della società fallita. La natura dolosa e preordinata e non semplicemente colposa della lacunosità, del disordine e dell'inattendibilità dell'impianto contabile di EUROCOATINGS srl è dimostrata dal coacervo di condotte distrattive oggetto di contestazione e che integrano un vero e proprio progetto di spogliazione del patrimonio della fallita, cui era all'evidenza

strumentale e necessario il completo disordine contabile, in termini di finalizzazione a dissimulare le attività distrattive e ad occultare i cespiti attivi della società. Pienamente dimostrato deve pertanto ritenersi il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, a fronte di plurime condotte denotanti un sicuro intento di depauperamento del patrimonio sociale con conseguente danno per i creditori».

3.4.2. E' stato così rimarcato come tempistica, contenuti, tipi di scritture sottratte o non tenute convergano ad indicare la finalità di occultamento delle vicende patrimoniali connotate da ampia opacità tra cui quelle specificamente distrattive. In modo logicamente motivato, allora, la sentenza impugnata ha scartato la prospettiva di spiegazione delle condotte in termini di mera negligenza, riducibile nella previsione di cui all'art. 217 comma 2 l. fall.

3.5. Il motivo deve essere rigettato.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 07/04/2026

Il Consigliere estensore
FEDERICO MARIA MERIGGI

Il Presidente
LUCA PISTORELLI